

Assicurazione per le spese di riparazione

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia:

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
registrata nella Repubblica federale di Germania

Prodotto:

Assicurazione per le spese di riparazione

Con il presente documento informativo vi offriamo una breve sintesi della vostra assicurazione. Essa non è però completa. Il contenuto completo del contratto è riportato nel Contratto di assicurazione/Modulo di adesione, nelle Condizioni di assicurazione allegate e nelle Informazioni importanti per l'oggetto dell'assicurazione. Per essere pienamente informati, vi invitiamo a leggere per intero tutti i documenti. Le informazioni sulla protezione dei vostri dati personali sono riportate nel documento allegato "Informazioni sulla protezione dei dati".

Che tipo di assicurazione è?

Quanto alla polizza assicurativa proposta, trattasi di un'assicurazione per le spese di riparazione. Essa vi copre in caso di spese di riparazione impreviste correlate all'utilizzo di un autoveicolo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Oggetto dell'assicurazione per le spese di riparazione è il rimborso delle spese per le riparazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito del mancato funzionamento di un componente assicurato, entro i termini di durata dell'assicurazione.
- ✓ Sono assicurati diversi componenti meccanici ed elettrici del vostro autoveicolo.

Informazioni dettagliate a riguardo dei componenti assicurati sono riportate nelle Condizioni di assicurazione.

Quali sono le spese a nostro carico?

In caso di mancato funzionamento di un componente assicurato, entro i termini di durata dell'assicurazione, saranno a nostro carico:

- ✓ i costi di manodopera secondo le tariffe orarie indicate dal costruttore,
- ✓ il costo dei materiali secondo i prezzi non vincolanti consigliati dal costruttore (limite massimo),
- ✓ i costi per gli interventi di verifica, misura e regolazione secondo i tempi indicati dal costruttore, qualora necessari in concomitanza con l'eliminazione di un guasto,
- ✓ spese per la mobilità come ad es. spese di traino, trasporto ferroviario, auto a noleggio, pernottamento e telefono (se specificamente concordato).

A quanto ammonta l'importo dell'indennizzo?

- ✓ L'indennizzo è limitato ai costi del pezzo sostitutivo ivi compresi i costi di smontaggio e montaggio, se le spese di riparazione ne superano il valore.
- ✓ L'importo massimo dell'indennizzo dovuto per ogni guasto è limitato al valore di mercato dell'autoveicolo danneggiato al momento del verificarsi del guasto.
- ✓ L'ammontare del massimale eventualmente concordato per singolo guasto è desumibile dal vostro Contratto di assicurazione/Modulo di adesione.

Franchigia

Siete obbligati a partecipare al costo dei materiali rimborsabili con una quota percentuale, a seconda della distanza percorsa dell'autoveicolo al momento della comparsa del danno, o un importo forfettario (se specificamente concordato).



Che cosa non è assicurato?

ad esempio, non sono coperte:

- ✗ Le spese per lavori di riparazione che sono dovute alla perdita della funzionalità di un componente assicurato se tale perdita è conseguenza del difetto di un componente non assicurato.
- ✗ Le spese per lavori di riparazione di componenti il cui indennizzo è espressamente escluso dalle Condizioni di assicurazione.
- ✗ Gli interventi di manutenzione, controllo, pulizia o cura prescritti o consigliati dal costruttore.
- ✗ Le spese per materiali di consumo come ad es. combustibili, oli, liquidi di raffreddamento e antigelo.
- ✗ Danni secondari diretti o indiretti.



Ci sono esclusioni dalla copertura?

Vi sono una serie di casi in cui la copertura assicurativa è esclusa. In ogni caso sono esclusi dalla copertura assicurativa ad esempio:

- ! i danni causati da incidente,
- ! i danni provocati da azioni illecite colpose o dolose,
- ! danni causati da modifiche alla struttura originale del veicolo (ad es. tuning, disattivazione limitatore velocità, installazione impianto a gas ecc.) o dal montaggio di accessori o parti non originali non omologati dal costruttore del veicolo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione per le spese di riparazione è valida in Italia e in caso di trasferte temporanee, per piacere o affari, anche in altri paesi europei. Non si tratta di viaggio di transito se il veicolo sosta per più di sei settimane sul territorio straniero.



Che obblighi ho?

A titolo d'esempio valgono i seguenti vincoli:

- Avete l'obbligo di fare eseguire gli interventi di manutenzione, controllo e o cura prescritti o consigliati dal costruttore sull'autoveicolo secondo le specifiche del costruttore.
- E' fatto espresso divieto di manomettere o comunque ritoccare il contachilometri. Un eventuale difetto o la sostituzione del contachilometri devono essere immediatamente segnalati.
- E' necessario attenersi alle istruzioni del costruttore, contenute nel libretto d'istruzioni per l'uso del veicolo.
- Denunciateci ogni danno immediatamente e in ogni caso prima dell'inizio della riparazione.
- Vi è fatto obbligo di far eseguire la riparazione presso le officine menzionate nelle Condizioni di assicurazione.
- Dovete inoltre, secondo la possibilità, ridurre il danno e in tale ottica seguire le nostre istruzioni.



Quando e come devo pagare?

Il premio unico o iniziale deve essere pagato alla stipula del contratto di assicurazione/sottoscrizione del modulo di adesione, e comunque in ogni caso entro e non oltre 14 giorni dal ricevimento del contratto di assicurazione/modulo di adesione. Le scadenze di pagamento successive sono riportate sulla fattura relativa al premio. A seconda dell'accordo preso, il pagamento può essere fatto su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Le rate vanno pagate a seconda del tipo di pagamento concordato (bonifico, riscossione tramite mandato di addebito diretto SEPA o carta di credito).



Quando inizia la copertura e quando termina?

La copertura assicurativa decorre dal pagamento del premio iniziale o del premio unico, tuttavia non prima del momento concordato.

Qualora, al verificarsi di un guasto, il premio iniziale o il premio unico non sia stato ancora versato, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di adempimento. Se il premio iniziale o il premio unico viene versato solo dopo la data fissata di entrata in vigore dell'assicurazione, la copertura assicurativa sarà fatta partire dalla data concordata.

Per ulteriori informazioni sull'inizio del periodo assicurativo potete consultare il Contratto di assicurazione/Modulo di adesione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza assicurativa termina alla data concordata. Maggiori dettagli risultano nelle Condizioni di assicurazione e nelle relative disposizioni di legge.

Inoltre, in particolari condizioni, le parti reciprocamente possono recedere anzitempo dal contratto assicurativo. Ad esempio, questo è possibile dopo un guasto. E comunque fatti salvi altri casi che diano diritto al recesso se ed in quanto previsti nel Contratto di assicurazione/Modulo di adesione.

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo "Santander MotoCare"

Compagnia:

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
registrata nella Repubblica federale di Germania
Data ultima realizzazione: 30.08.2023

Prodotto:

Assicurazione per le spese di riparazione

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione – denominata di seguito "Compagnia" è CG Car-Garantie Versicherungs-AG - Filiale Italiana.
La sede legale è in: Gündlinger Strasse 12 – 79111 Freiburg in Breisgau (Germania).
La sede secondaria della Filiale Italiana è in: Via Marconi, 2 - 37029 San Pietro in Cariano VR - Telefono: +39 045 6832 220; sito internet: www.cargarantie.com; E-mail: info@cargarantie.it; PEC: cargarantie-ag@pec-mail.it.
CG Car-Garantie Versicherungs-AG - Filiale Italiana è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con il provvedimento ISVAP pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 151 del 02.07.2003 – Suppl. Ordinario n. 100 – pos. n. 26. È iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I. 00037. Codice IVASS Impresa D835R

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, CG Car-Garantie Versicherungs-AG dispone della seguente situazione patrimoniale:

Patrimonio netto: 46.296.074,68 Mln Euro

di cui Capitale sociale: 6.225 Mln Euro

di cui Riserve patrimoniali: 28 Mln Euro

Per informazioni patrimoniali sulla Compagnia consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito della compagnia all'indirizzo: <https://www.cargarantie.com/unternehmen> nella sezione "Finanzbericht"

Ivi sono aggiornati ogni anno i seguenti dati riferiti al bilancio 2021:

Requisito patrimoniale di solvibilità SCR 71.260

Requisito patrimoniale minimo MCR 23.478

Fondi propri ammissibili per copertura del SCR 160.883

Fondi propri ammissibili per copertura del MCR 160.883

Indice di Solvibilità (solvency ratio) 225,8%

Al contratto si applica la legge italiana.

**Che cosa è assicurato?**

- ✓ La polizza comprende (elenco completo)

Tutte le parti del motoveicolo descritto nell'atto di vendita salvo:

le dotazioni supplementari o speciali non disponibili presso il produttore, impianti radio e CD, impianti di radiocomunicazione, componenti soggette per natura ad elevata usura come: impianto di scarico incluso catalizzatore, cinghie di trasmissione, catene di trasmissione, ruote dentate e pignoni della trasmissione, dischi frizione, anello di spinta, ferodo della frizione/pastiglie dei freni, dischi dei freni, tamburi dei freni, lampadine, candele di accensione, batterie di accensione, batterie ibride, batterie per veicoli a propulsione elettrica, accumulatori, condensatori, relais, tubi flessibili, cinghie trapezoidali, ammortizzatori e pneumatici.

Tubazioni, candele di accensione e minuterie sono coperte solo quando hanno perso la loro efficienza in un rapporto di causalità con un danno con diritto d'indennizzo.

Quali sono le spese a nostro carico?

- ✓ All'aderente/assicurato vengono rimborsati completamente i costi di manodopera relativi a guasti contemplati dall'assicurazione secondo i tempi del costruttore. I costi del materiale contemplati dall'assicurazione vengono rimborsati al massimo in base ai prezzi di listino del costruttore.
- ✓ Se i costi di riparazione superano il valore di un complessivo di rotazione eventualmente utilizzabile per la riparazione il rimborso si limita al costo di tale complessivo di rotazione maggiorato dei costi di manodopera per la sostituzione, con applicazione del punto precedente.

Franchigia

Non prevista



Che cosa NON è assicurato?

Vedasi DIP



Ci sono limiti di copertura?

Se il veicolo ha una potenza superiore a 200kW, la prestazione assicurativa per ogni sinistro è limitata a un massimo di 10.000 euro (IVA compresa). Se al momento del sinistro il veicolo ha più di sette anni, calcolati a partire dalla data di prima immatricolazione, o se il veicolo non soddisfa i requisiti delle condizioni di assicurazione, la prestazione assicurativa per sinistro è limitata a un massimo di 1.500 euro (IVA compresa). Per il resto, vedasi DIP



Dove vale la copertura?

La "Santander MotoCare" è valida in Italia e in caso di trasferte temporanee, per piacere o affari, anche in altri paesi europei. Non si può parlare di un viaggio temporaneo, quando il veicolo si trova prevalentemente al di fuori del paese in cui è stato immatricolato per un periodo superiore alle sei settimane.



Che obblighi ho?

La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso prevede che l'aderente/assicurato:

- faccia eseguire e documentare, secondo le prescrizioni del costruttore, dal rivenditore, da un'officina autorizzata riconosciuta dal costruttore del veicolo in questione o da un'altra officina qualificata, i lavori di manutenzione, controllo e assistenza prescritti o raccomandati dal costruttore. Il superamento fino a 3.000 km delle prescrizioni chilometriche date dal costruttore e/o il superamento fino a tre mesi delle prescrizioni temporali date dal costruttore, è innocuo anche se il superamento di una delle prescrizioni menzionate fa decadere il diritto alla polizza. L'inosservanza di una delle predette prescrizioni provoca il venire meno della polizza solo se tale inosservanza è causa del danno. È sufficiente un concorso causale. Il concorso causale viene presunto. All'aderente/assicurato rimane la facoltà di provare l'assenza di causalità;
- si astenga dall'intervenire o manomettere il contachilometri e provveda a segnalare immediatamente all'assicuratore un difetto o una sostituzione del contachilometri, indicandone il relativo chilometraggio;
- si attenga alle istruzioni del costruttore contenute nel libretto d'istruzioni per l'uso del veicolo.

La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso prevede che l'aderente/assicurato:

- segnali il guasto a CarGarantie senza ritardo e, in ogni caso, prima dell'inizio della riparazione;
- permetta a un incaricato di CarGarantie di ispezionare in qualsiasi momento il veicolo e fornisca allo stesso, su richiesta, le informazioni necessarie per appurare la natura del guasto;
- se possibile, riduca le conseguenze del guasto attenendosi alle istruzioni di CarGarantie; se le circostanze lo permettono, dovrà richiedere tali istruzioni prima dell'inizio della riparazione;
- faccia eseguire la riparazione al rivenditore o presso un'officina autorizzata riconosciuta dal costruttore della marca del veicolo o da un'altra officina qualificata;
- faccia pervenire a CarGarantie la fattura relativa alla riparazione entro un mese dalla data della riparazione, in cui siano chiaramente riportati in dettaglio i costi per i lavori eseguiti, suddivisi per costi di manodopera con indicazione delle ore, e costi relativi a ricambi e materiali. L'effettiva esecuzione della riparazione è condizione imprescindibile per qualsiasi prestazione di polizza. In via eccezionale vengono eseguite prestazioni di polizza senza esecuzione di una riparazione da parte di un'officina terza se il valore residuo di un veicolo e/o un valore massimo di riparazione, concordato espressamente e circostanziato nella cifra, sono inferiori ai costi di riparazione. In tal caso, deve essere inviato un corrispondente preventivo. Se deve essere eseguita una riparazione che non ha ancora avuto esecuzione è sufficiente, per la verifica e conferma di rimborso dei costi da parte di CarGarantie, che venga inviato a CarGarantie il preventivo di spesa con l'indicazione di quanto sopra.



Quando e come devo pagare?

Il debitore del premio assicurativo è il contraente. All'aderente/assicurato spetta un obbligo contributivo nei confronti del contraente per l'ottenimento della copertura assicurativa. La dichiarazione di adesione per l'iscrizione contiene informazioni relative al periodo, all'importo e al destinatario del contributo che l'aderente/assicurato deve versare per ottenere la copertura assicurativa. La scadenza del contributo si evince dall'accordo tra l'aderente/assicurato e il contraente. Il contributo deve essere pagato conformemente a quanto disciplinato nella dichiarazione di adesione. L'inosservanza dei termini di pagamento di una rata concordata pone a rischio la copertura assicurativa. In caso di mancato pagamento, il veicolo assicurato viene escluso **dal contratto in forma collettiva**.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Vedasi DIP



Come posso disdire la polizza?

L'aderente/assicurato potrà recedere dal contratto fino a 60 giorni dalla data della stipula del contratto, oppure, qualora non coincidesse con quest'ultima, dalla data in cui l'assicurato riceve il documento informativo precontrattuale sul prodotto acquistato.

In caso di durata poliennale della copertura, l'Assicurato non ha diritto di recesso alla scadenza di ciascuna annualità di durata dell'assicurazione in quanto beneficia di uno sconto di premio rispetto a coperture di durata annuale. Tale sconto di premio, relativamente la polizza emessa da CarGarantie, è pari mediamente almeno 25% per i 24 e 36 mesi, almeno 2,1% per i 48 mesi e almeno 2,5% per i 60 mesi.



A chi è rivolto questo documento?

Personae acquisite di un veicolo che vogliono usufruire di copertura per le spese di riparazione delle parti individuate in polizza.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'Intermediario e relativa al prodotto in oggetto è pari al 54% calcolato sul premio lordo.

Cosa fare in caso di sinistro?

Per fare valere il Suo diritto alla copertura assicurativa e garantire una rapida elaborazione, Le consigliamo di fare eseguire la riparazione dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto.

- Inoltre, chiedi al concessionario di informare telefonicamente CarGarantie del sinistro prima di iniziare la riparazione.
- Nel caso in cui non dovesse far eseguire la riparazione dal concessionario dove ha effettuato l'acquisto, informi telefonicamente CarGarantie del sinistro prima dell'inizio della riparazione. A questo proposito è disponibile un servizio nei giorni e orari di seguito indicati:

CG Car-Garantie Versicherungs-AG

Filiale Italiana
Via Marconi, 2
37029 San Pietro in Cariano VR

Ufficio Guasti

Tel. +39 045 6832 240
e-mail: guasti@cargarantie.com

Come posso presentare un reclamo?

All'impresa assicuratrice

CG Car-Garantie Versicherungs-AG

Filiale Italiana
Via Marconi, 2
37029 San Pietro in Cariano VR
PEC: cgarantie-ag@pec-mail.it

Centro Servizi

Tel. +39 045 6832 220

e-mail: italia@cargarantie.com

Ufficio Guasti

Tel. +39 045 6832 240

e-mail: guasti@cargarantie.com

Orari d'ufficio:

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

all'I.V.A.S.S.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, oltre il termine massimo di quarantacinque giorni, è possibile rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia a:

IVASS, Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it
Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione mediante interpello di un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA) E INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE "Santander MotoCare – M196"

A: INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

I. Assicuratore
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Filiale Italiana
Via Marconi, 2
37029 San Pietro in Cariano VR
Italia

II. Indirizzo postale Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS:

L'autorità di vigilanza competente è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale, 21, Cap. 00187 Roma.

III. Indicazioni importanti in caso di sinistro

Per fare valere il Suo diritto alla copertura assicurativa e garantire una rapida elaborazione, Le consigliamo di fare eseguire la riparazione dal rivenditore/dealer dove ha effettuato l'acquisto.

- o Inoltre, chiedi al rivenditore/dealer di informare telefonicamente CarGarantie del sinistro prima di iniziare la riparazione.
- o Nel caso in cui non dovesse far eseguire la riparazione dal rivenditore/dealer dove ha effettuato l'acquisto, informi telefonicamente CarGarantie del sinistro prima dell'inizio della riparazione. A questo proposito è disponibile un servizio nei giorni e orari di seguito indicati:

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
i nostri operatori sono a vostra disposizione al
numero di tel.: +39 045 6832 240

Qualora non sia possibile inviare una comunicazione telefonicamente, il sinistro deve essere segnalato via e-mail subito prima della riparazione:

Gestione guasti
guasti@cargarantie.com

- o È nel Suo interesse seguire le istruzioni degli operatori.
- o Se la riparazione viene eseguita dal rivenditore/dealer dove ha effettuato l'acquisto, le pratiche possono essere affidate direttamente a questo rivenditore/dealer. In tal caso Lei dovrà sostenere soltanto le spese di riparazione non rimborsabili, che il rivenditore/dealer provvederà a fatturarle separatamente.
- o Se la riparazione non viene eseguita dal rivenditore/dealer dove ha effettuato l'acquisto, CarGarantie rimborserà la fattura da presentare direttamente nei Suoi confronti, quando la fattura sarà quietanzata. In base agli accordi presi con l'operatore di CarGarantie, il pagamento di questa riparazione può essere effettuato anche direttamente a favore dell'officina esecutrice. In tal caso Lei dovrà sostenere soltanto le spese di riparazione non rimborsabili, che il rivenditore/dealer provvederà a fatturarle separatamente.

B: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La "Santander MotoCare" è disciplinata da un contratto in forma collettiva tra Santander Consumer Bank, Corso Massimo d'Azelio 33/E, 10126 Torino (contraente) e CarGarantie (assicuratore). I veicoli finanziati da Santander Consumer Bank, su richiesta dell'aderente/assicurato, possono essere registrati dal rivenditore/dealer, per conto del contraente, come veicoli assicurati ai sensi del contratto in forma collettiva e sono assicurate nell'ambito delle presenti condizioni generali di assicurazione. Il veicolo assicurato deve essere immatricolato e deve disporre di un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile in Italia.

Valgono le seguenti condizioni:

§ 1 Contenuto

1. L'aderente/assicurato sottoscrive, ai sensi delle seguenti condizioni di cui al § 4, una copertura assicurativa attraverso Santander Consumer Bank per i guasti ai componenti elencati al § 2, punto 1 per il periodo di validità concordato. L'assicuratore è CG Car-Garantie Versicherungs-AG. La copertura assicurativa si estende esclusivamente a motoveicoli e scooter finanziati dal contraente, che al momento della stipula del contratto non abbiano più di sette anni, calcolati dalla data di prima immatricolazione, o che non superino un chilometraggio totale di 60.000 km. Si rimanda alla normativa separata sul rimborso dei costi di cui al § 6 numero 2.
2. Qualora un componente coperto dall'assicurazione perda la propria funzionalità entro il periodo di validità e non in seguito al guasto di componenti esclusi dalla copertura assicurativa, l'aderente/assicurato avrà diritto a un rimborso delle conseguenti spese di riparazione. Un'ulteriore condizione per il diritto al rimborso è costituita dall'osservanza delle disposizioni di cui al § 4.
3. Le riparazioni coperte dall'assicurazione comprendono anche gli interventi di collaudo, misurazione e regolazione necessarie in relazione all'eliminazione di un danno soggetto a copertura; sono esclusi dall'assicurazione gli interventi di manutenzione, ispezione, pulizia e assistenza. L'assicurazione non comprende le spese relative all'acquisto di liquidi come p.e. carburante, olio, refrigeranti e antigelo, refrigerante clima, olio compressore clima, liquido idraulico, grasso, detergenti, filtri e cartucce del filtro e i danni conseguenti diretti e indiretti (p. es. spese di soccorso stradale e rimorchio, spese di deposito, spese di trasporto, spese di smaltimento e l'indennizzo per mancato utilizzo o danni conseguenti a delle componenti non assicurate).

§ 2 Ambito, decorrenza e limiti di validità dell'assicurazione

1. La polizza copre tutte le parti del motoveicolo descritto nell'atto di vendita salvo: le dotazioni supplementari o speciali non disponibili presso il produttore, impianti radio e CD, impianti di radiocomunicazione, componenti soggette per natura ad elevata usura come: impianto di scarico incluso catalizzatore, cinghie di trasmissione, catene di trasmissione, ruote dentate e pignoni della trasmissione, dischi frizione, anello di spinta, fero della frizione/pastiglie dei freni, dischi dei freni, tamburi dei freni, lampadine, candele di accensione, batterie di accensione, batterie ibride, batterie per veicoli a propulsione elettrica, accumulatori, condensatori, relais, tubi flessibili, cinghie trapezoidali, ammortizzatori e pneumatici.

Tubazioni, candele di accensione e minuterie sono coperte solo quando hanno perso la loro efficienza in un rapporto di causalità con un danno con diritto d'indennizzo.

2. Periodo di validità dell'assicurazione

- a) La copertura assicurativa decorre dodici mesi dopo dalla data di immatricolazione o il cambio di immatricolazione del veicolo a favore dell'aderente/assicurato, al più presto alla scadenza della garanzia di fabbrica definita dalla casa costruttrice. Per i veicoli nuovi, la polizza decorre sempre alla scadenza della garanzia del costruttore.
- b) La copertura assicurativa termina allo scadere della durata concordata o al raggiungimento della percorrenza totale di 80.000 km, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi prima.

3. Validità territoriale

La "Santander MotoCare" è valida in Italia e in caso di trasferte temporanee, per piacere o affari, anche in altri paesi europei. Non si può parlare di un viaggio temporaneo, quando il veicolo si trova prevalentemente al di fuori del paese in cui è stato immatricolato per un periodo superiore alle sei settimane.

§ 3 Esclusioni

Non considerando cause concomitanti, sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti danni:

- a) per incidente, ovvero un evento che agisce dall'esterno improvvisamente e in modo diretto e meccanico;
- b) attribuiti a negligenza ed imperizia, per cattivo utilizzo, intenzionale e doloso del veicolo, sottrazione, in particolare furto, utilizzo non autorizzato, rapina e appropriazione indebita, per danni dovuti all'intervento diretto di animali, di eventi come tempeste, grandine, gelo, corrosione, fulmini, pietrisco, terremoti o infiltrazioni d'acqua, bruciature, incendi o esplosioni;
- c) per fatti di guerra di ogni tipo, guerre civili, disordini interni, scioperi, serrate, terrorismo, vandalismo, embargo o altre ingerenze o per energia nucleare;
- d) che derivino dalla partecipazione a manifestazioni a carattere di corsa o dai relativi giri di prova;
- e) che siano stati causati da elaborazioni o dal montaggio di accessori o parti non originali, che non siano omologati dal costruttore del veicolo;
- f) per l'utilizzo di un pezzo che necessitava di una riparazione, a meno che non sia dimostrato che il guasto non è in relazione con la necessità di una riparazione o che il pezzo al momento del guasto era stato riparato almeno provvisoriamente da una persona esperta;
- g) se l'aderente/assicurato ha utilizzato il veicolo almeno temporaneamente per noleggio, per scuola guida, per servizio di polizia oppure come moto da gara/da corsa
- h) che sorgono per l'impiego di carburanti inadatti o causati da mancanza di fluidi (lubrificatore, oli, liquidi refrigeranti, ecc.);
- i) per i quali deve intervenire una terza persona o per eliminare i quali sia necessario l'intervento del costruttore o che siano imputabili a un difetto di costruzione o del materiale, verificatosi in un gran numero di veicoli di quel tipo (difetto di serie) e per il quale, a seconda del tipo e della frequenza, sia necessario in linea di massima l'intervento del costruttore;
- j) che sorgono in seguito all'utilizzo del veicolo con carichi diretti o trainati superiori a quelli ammessi dal produttore.

§ 4 Condizione per il diritto al rimborso

La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso prevede che l'aderente/assicurato:

- a) faccia eseguire e documentare, secondo le prescrizioni del costruttore, dal rivenditore o da un'officina autorizzata riconosciuta dal costruttore del veicolo in questione o da un'altra officina

qualificata, i lavori di manutenzione, controllo e assistenza prescritti o raccomandati dal costruttore. Il superamento fino a 3.000 km delle prescrizioni chilometriche date dal costruttore e/o il superamento fino a tre mesi delle prescrizioni temporali date dal costruttore, è innocuo anche se il superamento di una delle prescrizioni menzionate fa decadere il diritto alla polizza. L'inosservanza di una delle predette prescrizioni provoca il venire meno della polizza solo se tale inosservanza è causa del danno. È sufficiente un concorso causale. Il concorso causale viene presunto. All'aderente/assicurato rimane la facoltà di provare l'assenza di causalità;

- b) si astenga dall'intervenire o manomettere il contachilometri e provveda a segnalare immediatamente all'assicuratore un difetto o una sostituzione del contachilometri, indicandone il relativo chilometraggio;
- c) si attenga alle istruzioni del costruttore contenute nel libretto d'istruzioni per l'uso del veicolo.

§ 5 Trasferimento dei diritti

In caso di vendita del veicolo assicurato, i relativi diritti passano al nuovo proprietario unitamente alla proprietà del veicolo.

§ 6 Liquidazione del sinistro

1. Officine autorizzate

Se l'aderente/assicurato non fa eseguire la riparazione dal rivenditore, è tenuto a farla effettuare da una (diversa) officina autorizzata riconosciuta dal produttore della marca del veicolo o da un'altra officina qualificata (riparazione di terzi).

2. Diritti dell'aderente/assicurato

All'aderente/assicurato vengono rimborsati completamente i costi di manodopera contemplati dall'assicurazione secondo i tempi del costruttore. I costi del materiale contemplati dall'assicurazione vengono rimborsati al massimo secondo i listini prezzo del produttore della componente al momento del guasto.

Se i costi di riparazione superano il valore di un complessivo di rotazione eventualmente utilizzabile per la riparazione il rimborso si limita al costo di tale complessivo di rotazione maggiorato dei costi di manodopera per la sostituzione, con applicazione del paragrafo 1. L'importo massimo del risarcimento previsto dall'assicurazione si limita, per ogni danno, al valore del veicolo danneggiato al momento del sinistro. Se il veicolo ha una potenza superiore a 200kW, la prestazione assicurativa per ogni sinistro è limitata a un massimo di 10.000 euro. Se al momento del sinistro il veicolo ha più di sette anni, calcolati a partire dalla data di prima immatricolazione, o se il veicolo non soddisfa le condizioni per la concessione dell'assicurazione ai sensi del § 1 numero 1, la prestazione assicurativa per sinistro è limitata a un massimo di 1.500 euro.

In presenza di un danno coperto, su richiesta dell'acquirente/assicurato, CG, mediante una dichiarazione di assunzione dei costi, conferma in modo vincolante all'officina terza i costi rimborsabili in base al contratto. L'effettiva esecuzione della riparazione è condizione imprescindibile per qualsiasi prestazione assicurativa. In via eccezionale vengono eseguite prestazioni assicurative senza esecuzione di una riparazione da parte di un'officina terza se il valore residuo di un veicolo e/o un valore massimo di riparazione, concordato espressamente e circostanziato nella cifra, sono inferiori ai costi di riparazione.

3. Rivendicazione di diritti

L'aderente/assicurato è autorizzato e tenuto a rivendicare tutti i diritti esclusivamente e direttamente nei confronti di CarGarantie.

4. Condizione per il diritto al rimborso dell'aderente/assicurato

La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso prevede che l'aderente/assicurato:

- a) segnali il guasto a CarGarantie senza ritardo e, in ogni caso, prima dell'inizio della riparazione;
- b) permetta a un incaricato di CarGarantie di ispezionare in qualsiasi momento il veicolo e fornisca allo stesso, su richiesta, le informazioni necessarie per appurare la natura del guasto;
- c) se possibile, riduca le conseguenze del guasto attenendosi alle istruzioni di CarGarantie: se le circostanze lo permettono, dovrà richiedere tali istruzioni prima dell'inizio della riparazione;
- d) faccia eseguire la riparazione al rivenditore o presso un'officina autorizzata riconosciuta dal costruttore della marca del veicolo o in un'altra officina qualificata;
- e) faccia pervenire a CarGarantie la fattura relativa alla riparazione entro un mese dalla data della riparazione, in cui siano chiaramente riportati in dettaglio i costi per i lavori eseguiti, suddivisi per costi di manodopera con indicazione delle ore, e costi relativi a ricambi e materiali. Nel caso previsto al punto 2, ultima parte, deve essere inviato un corrispondente preventivo. Se deve essere eseguita una riparazione che non ha ancora avuto esecuzione è sufficiente, per la verifica e conferma di rimborso dei costi da parte di CarGarantie, che venga inviato a CarGarantie il preventivo di spesa con l'indicazione di quanto sopra.

5. Conseguenze di infrazioni degli obblighi

- a) Qualora un obbligo di collaborazione non venga intenzionalmente rispettato, CarGarantie è esonerata dall'obbligo di prestazione. In caso di violazione di un obbligo per colpa grave, CarGarantie è autorizzata a ridurre la prestazione in rapporto alla gravità della colpa, qualora la violazione influisca sull'appuramento o sull'entità dell'obbligo di erogazione della prestazione. La conoscenza e la colpa dell'aderente/assicurato equivalgono alla conoscenza e alla colpa del contraente.
- b) Se una violazione di un obbligo viene commessa con l'intenzione di procurare un vantaggio illegale per sé o per un terzo, CarGarantie è esentata dall'obbligo di erogare la prestazione. Se si accerta un dolo con sentenza definitiva per condotta fraudolenta o tentativo di frode, le condizioni si intendono dimostrate.

§ 7 Diritto di opzione

Con l'inizio della copertura assicurativa l'aderente/assicurato ha diritto a ricevere irrevocabilmente tutte le prestazioni dovute, a condizione che non abbia ceduto all'officina incaricata della riparazione il diritto alle spese di riparazione rimborsabili.

§ 8 Obblighi di terzi

Qualora, in caso di sinistro, la prestazione debba essere erogata da un terzo oppure si possa rivendicare un indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione, questi obblighi di prestazione hanno la precedenza. Qualora, a causa dello stesso sinistro, sussistano anche diritti di rimborso per il medesimo contenuto nei confronti di terzi, nel complesso non si può pretendere un indennizzo superiore all'importo del danno totale. Qualora si possa rivendicare un indennizzo da altri contratti di assicurazione, l'aderente/assicurato è libero di scegliere a quale assicuratore segnalare il sinistro. Se l'aderente/assicurato segnala il danno a CarGarantie, le prestazioni saranno erogate in anticipo nell'ambito della "Santander MotoCare".

§ 9 Pagamento di premi o contributi

Il debitore del premio assicurativo è il contraente. All'aderente/assicurato spetta un obbligo contributivo nei confronti del contraente per l'ottenimento della copertura assicurativa. Il modulo di adesione per l'iscrizione contiene informazioni relative al periodo, all'importo e al destinatario del contributo che l'aderente/assicurato deve versare per ottenere la copertura assicurativa. La scadenza del contributo si evince dall'accordo tra l'aderente/assicurato e il contraente. Il contributo deve essere pagato conformemente a quanto disciplinato nel modulo di adesione. L'inosservanza dei termini di pagamento di una rata concordata pone a rischio la copertura assicurativa. In caso di mancato pagamento, il veicolo assicurato viene escluso dal contratto in forma collettiva.

§ 10 Diritto di rifiuto

CarGarantie ha il diritto, subito dopo l'iscrizione da parte del contraente, di rifiutare l'assunzione di rischio senza addurre motivi. In caso di rifiuto, la copertura assicurativa decade con effetto retroattivo e non si deve versare alcun premio assicurativo.

§ 11 Diritto di recesso

L'aderente/assicurato potrà recedere dal presente contratto fino a 60 giorni dalla data della stipula del contratto, oppure, qualora non coincidesse con quest'ultima, dalla data in cui l'assicurato riceve il fascicolo informativo sul prodotto acquistato.

In caso di durata poliennale della copertura, l'Assicurato non ha diritto di recesso alla scadenza di ciascuna annualità di durata dell'assicurazione in quanto beneficia di uno sconto di premio rispetto a coperture di durata annuale. Tale sconto di premio, relativamente la polizza emessa da CarGarantie è pari mediamente ad almeno il 17% per i 24 e 36 mesi, almeno il 13% per i 48 mesi e almeno il 8% per i 60 mesi.

§ 12 Comunicazioni che si riferiscono al rapporto assicurativo

Le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo devono avvenire sempre in forma scritta. Le comunicazioni destinate a CarGarantie hanno effetto appena pervengono a CarGarantie oppure, nel caso di comunicazioni dell'aderente/assicurato, al contraente.

§ 13 Prescrizione ai sensi di legge

I diritti dell'aderente/assicurato derivanti dalla polizza assicurativa entrano in prescrizione entro due anni dal sinistro occorso.

§ 14 Foro competente

Per controversie derivanti dal rapporto assicurativo la competenza giurisdizionale si determina in base alla sede aziendale dell'aderente/assicurato.

§ 15 Diritto applicabile

Il presente contratto è soggetto al diritto italiano.

INFORMATIVA IVASS

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società, indirizzandoli a CG Car-Garantie Versicherungs-AG - Filiale Italiana - Ufficio relazione clienti - Via Marconi, 2 - I 37029 S. Pietro in Cariano (VR), Tel. 045 6832240, e-mail: info@cargarantie.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Avvertenze sulla sicurezza dei dati

Con le presenti avvertenze desideriamo informarvi in merito al trattamento dei vostri dati personali da parte di CG Car-Garantie Versicherungs-AG e ai diritti che vi competono conformemente alla legge in materia di sicurezza dei dati.

Titolare del trattamento dei dati

CG Car-Garantie Versicherungs-AG

Filiale italiana

Via Marconi, 2

I - 37029 San Pietro in Cariano (VR)

Telefono +39 045 6832 220

Fax +39 045 6832 230

Indirizzo e-mail: info@cargarantie.it

È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati per posta "Responsabile della protezione dei dati" all'indirizzo sopra indicato o per e-mail dall'indirizzo: datenschutz@cargarantie.com

Scopi e basi giuridiche del trattamento dei dati

Il trattamento dei vostri dati personali avverrà in osservanza del Regolamento di base sulla protezione dei dati personali dell'UE (RGPD), così come di tutte le altre leggi in materia.

Se fate richiesta di copertura assicurativa, noi abbiamo bisogno dei dati da voi forniti per la stipulazione del contratto e la valutazione dei rischi che dovremmo assumerci. Dal momento in cui il contratto di assicurazione entra in vigore, noi iniziamo a trattare questi dati per l'espletamento del rapporto contrattuale, ad esempio per l'emissione di polizze o fatture. Abbiamo ad esempio necessità di informazioni sul sinistro, per poter verificare se si è verificato un evento coperto da assicurazione e a quanto ammonta il danno.

La stipula o l'adempimento del contratto di assicurazione senza il trattamento dei vostri dati personali non sarebbe possibile.

Inoltre, abbiamo bisogno dei vostri dati personali per la realizzazione di statistiche specifiche in ambito assicurativo, ad es. per lo sviluppo di nuove tariffe o per soddisfare disposizioni a livello di vigilanza sui regolamenti.

La base giuridica per tali trattamenti dei dati personali per scopi precontrattuali e contrattuali è l'Art. 6, par. 1 b) del RGPD.

Trattiamo i vostri dati anche per salvaguardare i nostri interessi legittimi e di terzi (Art. 6, par. 1 f) del RGPD. Quest'ultimo aspetto può risultare particolarmente necessario:

- a garanzia della sicurezza IT e dell'operatività IT,
- per la promozione dei nostri prodotti assicurativi,
- per impedire e individuare reati e atti illeciti: utilizziamo soprattutto le analisi dei dati per la ricerca di indicazioni che possono far emergere frodi assicurative.

Inoltre, trattiamo i vostri dati personali per l'adempimento di obblighi legali, come ad es. le disposizioni di vigilanza sui regolamenti, gli obblighi di conservazione dei dati a livello commerciale e fiscale o delle nostre funzioni di consulenza.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali in questo caso è costituita dalle rispettive disposizioni di legge congiuntamente all'Art. 6, par. 1 c) del RGPD. Qualora volessimo trattare i vostri dati personali per uno scopo non precedentemente menzionato, vi informeremo in anticipo di tale intenzione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

Categorie di destinatari dei dati personali

Riassicuratore:

I rischi da noi assunti vengono da noi assicurati presso speciali compagnie assicurative (riassicuratori). A tale scopo può essere necessario comunicare i vostri dati contrattuali ed eventualmente relativi ai sinistri ad un riassicuratore, di modo che possa avere un quadro più completo del tipo di rischio dell'evento coperto da assicurazione.

Costruttore automobilistico/Importatore:

Nei programmi di garanzia e/o di assicurazione concordati con i costruttori o importatori di veicoli, i vostri dati contrattuali ed eventualmente relativi ai sinistri, ad es. per la creazione di statistiche, sono trasmessi ai costruttori o importatori di veicoli.

Fornitori di servizi esterni:

Per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e di legge, noi ci serviamo in parte di fornitori di servizi esterni.

Un elenco dei terzisti e dei fornitori di servizi da noi impiegati, con i quali non abbiamo solo relazioni commerciali effimere, può essere consultato nella sua versione aggiornata sul nostro sito internet all'indirizzo www.cargarantie.com/datenschutz

Altri destinatari:

Possiamo inoltre trasmettere i vostri dati personali ad altri destinatari, come ad es. alle autorità per l'adempimento di obblighi di notifica per legge (ad es. autorità fiscali o autorità giudiziarie).

Durata dell'archiviazione dei dati

Provvederemo a cancellare i vostri dati personali non appena le finalità precedentemente citate non saranno più necessarie. In tal senso può capitare che i dati personali vengano conservati per il tempo in cui possono essere avanzate pretese nei confronti della nostra compagnia (disposizioni di legge in materia da tre o fino a trent'anni).

Inoltre, terremo archiviati i vostri dati personali fino a che lo dovremo fare per legge. Specifici obblighi di conservazione e fornitura di documentazione sono contenuti tra l'altro nel codice del commercio, nella regolamentazione fiscale e nella legge sul riciclaggio di denaro. I termini di archiviazione possono in tal caso arrivare fino a dieci anni.

Diritti delle parti interessate

È possibile chiedere informazioni sui dati archiviati relativi alla vostra persona all'indirizzo sopra indicato. Inoltre, potete esigere, a determinate condizioni, la rettifica o la cancellazione dei vostri dati. A voi spetta anche il diritto di limitazione del trattamento dei dati, così come il diritto di pubblicazione dei dati da voi forniti in un formato strutturato, corrente e leggibile da dispositivo elettronico.

Diritto di opposizione

Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per scopi di vendita diretta.

A tale scopo, rivolgetevi a noi utilizzando l'indirizzo info@cargarantie.it.

Se dovessimo trattare i vostri dati per la salvaguardia di interessi legittimi, potrete opporvi a tale trattamento qualora dovessero emergere motivi, in base alla vostra situazione particolare, che contrastano con il trattamento dei dati.

Diritto di ricorso

Avete la possibilità di rivolgervi mediante reclamo ai succitati incaricati della sicurezza dei dati o ad un'autorità di controllo per la protezione dei dati.

Trasmissione di dati in un paese terzo

Qualora dovessimo trasmettere dati personali a prestatori di servizi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), tale trasmissione avverrebbe solamente se al paese terzo fosse stato riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati da parte della Commissione Europea.

Decisioni automatizzate singoli eventi

In base alle vostre informazioni in merito all'evento assicurato, ai dati memorizzati relativi al vostro contratto ed, eventualmente, alle relative informazioni ricevute da terzi, noi decidiamo relativamente ai nostri obblighi di servizio, parzialmente in modalità completamente automatizzata. Le decisioni completamente automatizzate si basano su regole precedentemente stabilite dalla compagnia per la ponderazione delle informazioni.